

TORTURA: UNA QUAESTIO IRRISOLTA DI INDECENTE ATTUALITÀ*

di Silvia Buzzelli

26 giugno: giornata internazionale per le vittime di tortura

25 giugno 1976: sparizione forzata, in Argentina, di Franca Jarach Vigevani, anni 18

26 giugno 1987: entra in vigore la Convenzione Onu contro la tortura

SOMMARIO: 1. La parola. – 2. Il legislatore. – 3. Dalla cultura dell'impunità alla cultura dei diritti.

1. La parola

Tortura è vocabolo antico, un po' sconveniente financo, che rischia di produrre una certa insofferenza; evoca gli scenari della manzoniana Colonna Infame e i processi per stregoneria. Meglio di ogni altra parola rappresenta gli schemi e le procedure inquisitorie: infatti «*inquisitio est indagatio veritatis per tormenta et corporis dolorem*»¹.

Il sostantivo richiama alla mente indimenticabili polemiche, adesso datate, come quella intercorsa tra due grandi giuristi.

Il primo, Francesco Carnelutti, «al quale spetta il merito d'aver gettato il seme d'una riforma del processo in senso accusatorio», sostenne «infelicitemente»² che la «tortura deve essere respinta perché non offre alcuna garanzia di verità della risposta del torturato, non perché lo costringe a palesare un segreto. Perciò se vi fosse un mezzo

* Il testo trae spunto da alcune considerazioni svolte nel corso della tavola rotonda (*“La codificazione in Italia del reato di tortura, come richiesto dalla Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, e la ratifica italiana del Protocollo opzionale alla Convenzione stessa”*), tenutasi il 22 aprile 2013, all'Università di Milano-Bicocca, e diretta da V. Manuel Rodriguez Rescia (membro del Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti umani, ex-presidente del Sotto-comitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura). A conclusione dell'evento, professori e dottorandi hanno adottato una [Dichiarazione di Milano-Bicocca sulla Prevenzione della Tortura](#), aperta all'adesione (hanno in seguito aderito, tra gli altri, Vladimiro Zagrebelsky, Francesco Viganò, Vittorio Fanchiotti, Paolo Palchetti, Francesco Maisto e Elio Ramondini). Cfr. *infra* note 29, 43 e 47.

¹ SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, Venezia, MDCCVII, tomo IV, 283. Sul tema, v. LALATTA COSTERBOSA, *Per una storia critica della tortura*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, n. 1, 3 ss.; cfr. della stessa A. (insieme a LA TORRE), *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, Bologna, 2013.

² Così CORDERO, *Diatrube sul processo accusatorio*, in *ID.*, *Ideologie del processo penale*, Milano, 1966, 221.

di coercizione, il quale fornisca tali garanzie, senza cagionare notevoli danni al corpo dell'inquisito, non vi sarebbe alcuna ragione perché non fosse adottato»³.

Il secondo, Piero Calamandrei – maestro di una generazione di allievi che, da protagonisti della lotta resistenziale, ebbero esperienza diretta delle sevizie⁴ – rispose con una *Postilla* di rara lucidità, ammonendo: il disconoscimento del diritto al silenzio «port[a] a fil di logica a legittimare la tortura»⁵.

Fin qui, insomma, il termine sembrerebbe destinato a essere rinchiuso negli archivi della storia, comunque ben lontano dai luoghi che ci sono familiari.

Del resto, la stessa espressione «delocalizzazione della tortura»⁶, usata correttamente per i casi di *extraordinary renditions*⁷ (uno per tutti, quello di Abu Omar, sequestrato a Milano da agenti della Cia con la complicità italiana, condotto in Egitto e torturato)⁸ favorisce un fraintendimento e autorizza una conclusione davvero affrettata: in Italia non si tortura, “al limite” è invalsa la “cattiva abitudine” di consegnare individui che verranno torturati altrove; e questo accadrà in nome di quello stato di eccezione permanente descritto da Giorgio Agamben in un libro del 2003⁹. Uno stato emergenziale che non ha nulla da spartire con le deroghe previste dall'art. 15 CEDU, risolvendosi piuttosto in un *erreur tragique*¹⁰: l'urgenza non può di certo giustificare lo «splendore dei supplizi» anche «nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo o al crimine organizzato»; così hanno ribadito i giudici di Strasburgo nella sentenza *Labita c. Italia*, precisando che «la Convenzione vieta nel modo più

³ CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, 1947, 168; le medesime tesi verranno espone nell'articolo citato *infra*, nota 5, al quale risponderà Calamandrei e riprese in *Diritto dell'imputato agli esperimenti sul suo corpo*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 270 ss.

⁴ Come il costituzionalista Paolo Barile, un giovane che «considera il diritto una cosa seria, e l'ha dimostrato [...] nel resistere, alle persecuzioni, alla prigionia, alla tortura» dirà Piero Calamandrei; di BARILE, si legga il saggio sulla rivista *Il Ponte* (giugno 1945), *Il ritorno della tortura*, 233 s.

⁵ CALAMANDREI, *Postilla a Francesco Carnelutti. A proposito di tortura*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, I, 239. In generale, v. MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di UBERTIS-VOENA, Milano, 2004, spec. cap. I e IV.

⁶ Si rinvia all'inchiesta di GREY, *Decentramento della tortura*, in *Le Monde Diplomatique*, aprile, 2005, 9.

⁷ Cfr. MARTY, *Memorandum II*, 22 gennaio 2006, Parliamentary Assembly AS/Jur (2006), 03 rev. Committee on Legal Affaire and Human Rights – Alleged segret detentions in Council of Europe member States; FAVA (Commissione temporanea del Parlamento europeo sul presunto utilizzo di Paesi europei da parte della Cia per il trasporto e la detenzione illegali di persone), *Relazione* del 30 gennaio 2007, doc. n. 2006/2200(INI), e la relativa Risoluzione, sempre del Parlamento europeo, 14 febbraio 2007, n. P6 TA(2007)0032. Cfr., altresì, FORNARI, *La pratica delle "consegne straordinarie" in altri Stati di individui sospettati di terrorismo e il ricorso alle "garanzie diplomatiche"*, in *Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche*, a cura di Papanicolopulu, Milano, 2009, 125 ss.; MELONI, *Extraordinary renditions della Cia in Europa: il punto di vista della Corte europea dei diritti dell'uomo, in questa Rivista*, 10 giugno 2013.

⁸ Cfr. l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso n. 44883/09 presentato da Osama Moustafa Hassn Nasr, alias Abu Omar, e dalla moglie Nabila Ghali contro l'Italia, consultabile sul sito ufficiale della Corte europea dei diritti dell'uomo (www.echr.coe.int).

⁹ AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003, 111; v., pure, CASSESE, *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, Bologna, 2011, 144-145; MESSNER, *Diritto, politica, tortura e altri "states of concern". A proposito di un recente studio sulla teoria del diritto di Luhmann*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2009, n. 2, 531.

¹⁰ Cfr. HAMMARBERG, *Allégations de torture: des enquêtes sérieuses s'imposent*, 9 giugno 2010, in www.coe.int.

assoluto la tortura e i trattamenti o le pene inumani e degradanti [...] a prescindere dalla condotta della vittima»¹¹.

A riprova di quella sorta di stupore che ha assalito taluni in occasione dei fatti di Genova del luglio 2001¹², è utile ricordare il lessico impiegato: «macelleria messicana», «notte cilena», scrissero i giornali, e simili perifrasi iniziarono a circolare divenendo luoghi comuni, in quanto tali costantemente ripetuti.

Quasi che la più grave sospensione collettiva dei diritti umani, mai verificatasi nell'Europa occidentale dal dopoguerra in poi – secondo le stime di *Amnesty International*¹³ – non sia stata una eclissi della democrazia¹⁴ italiana (o lo sia stata casualmente). Al pari, si potrebbe continuare, delle torture inflitte a presunti brigatisti ai tempi del rapimento Dozier, il generale statunitense sequestrato nel 1982¹⁵; alle violenze perpetrate nel carcere di Asti (le documenta un provvedimento del Tribunale astigiano del gennaio 2012)¹⁶ e in quello di Sassari; alle morti più o meno sospette che ci vengono rammentate addirittura nel *dossier*, redatto dal Governo statunitense e pubblicizzato dal Segretario di Stato J. Kerry a fine aprile: nel paragrafo intitolato *Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life* si menziona, ad esempio, il decesso di Federico

¹¹ Corte EDU, sent. 6 aprile 2000, Labita c. Italia, § 119. V., sull'argomento, SCOVAZZI, *Considerazioni sull'inderogabilità di alcuni diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti umani*, in *I diritti umani di fronte al Giudice internazionale*, a cura di SCOVAZZI - PAPANICOLOPULU - URBINATI, Milano, 2009, 133 ss.

¹² Cfr. PEPINO, *Obiettivo. Genova e il G8: i fatti, le istituzioni e la giustizia*, in *Quest. giust.*, 2001, 881 ss. Resta da vedere come i giudici di Strasburgo si esprimeranno nei ricorsi pendenti per gli abusi commessi alla Diaz e a Bolzaneto; nel frattempo si consiglia la lettura del lavoro di COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo. In margine alla sentenza sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione della tortura*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2009, 1801 ss.

Cfr, inoltre, l'inquietante articolo di GUADAGNUCCI, *Se (anche) l'antimafia dimentica G8 e la scuola Diaz*, in *Altreconomia*, 8 aprile 2013.

¹³ V. il paragrafo dedicato ai «processi per il G8 di Genova» in AMNESTY INTERNATIONAL - Sezione italiana, *Rapporto 2013. La situazione dei diritti umani nel mondo. Europa e Asia Centrale. Italia*, Fandango, 2013, 434: «5 luglio [2012], la Corte suprema di cassazione ha confermato tutte le 25 condanne emesse in appello contro alti funzionari e agenti di polizia responsabili delle torture e altri maltrattamenti inflitti a manifestanti il 21 luglio 2001. Gli ufficiali superiori sono stati condannati a pene variabili dai cinque ai tre anni e otto mesi di reclusione, per aver falsificato i documenti d'arresto. Tuttavia, grazie a una legge d'indulto approvata per diminuire il numero dei detenuti, che prevede la riduzione di tre anni delle condanne, nessuno è stato incarcerato, sebbene tutti siano stati sospesi dal servizio per cinque anni. Le condanne in appello per lesioni personali gravi inflitte a nove agenti sono decadute, poiché la prescrizione è intervenuta prima della conclusione dell'appello in Cassazione, annullando così anche la sospensione dal servizio. Tutti i condannati, compresi quelli i cui reati erano prescritti, dovevano essere sottoposti a procedimenti disciplinari».

¹⁴ Si è preso a prestito il titolo del volume di AGNOLETTI - GUADAGNUCCI, *L'eclissi della democrazia. Le verità nascoste sul G8 2001 a Genova*, Milano, 2011.

¹⁵ V., in proposito, PULITANÒ, *L'inquisizione non soave tra pretese "necessità" e motivi apprezzabili*, in *Foro it.*, 1984, II, c. 230 ss. (Trib. Padova, 15 luglio 1983, Amore e altri).

¹⁶ Ne parla PALMA, *Considerazioni a margine*, in *I giorni scontati. Appunti sul carcere*, a cura di Buzzelli, Milano, 2012, 27 e *ivi* nota 6. V., inoltre, Cass., sez. VI, sent. 27 luglio 2012, n. 30780.

Aldrovandi¹⁷, un «fatto» – avrà modo di rimarcare il Tribunale di sorveglianza di Bologna – «integrante gli estremi del crimine [...] di tortura»¹⁸.

L'Italia, pertanto, non va esente da episodi che meriterebbero approfondite ricostruzioni, essendo riconducibili all'uso della tortura; alcune vicende risalgono al passato, più o meno prossimo, altri appartengono decisamente al presente.

Le attuali declinazioni del dolore sono purtroppo molteplici: oltre alle violenze nelle carceri, e alle consegne straordinarie già citate, l'elenco prosegue, non completandosi però, con le condizioni di sovraffollamento nei luoghi di detenzione¹⁹, con il cosiddetto carcere duro²⁰, con i respingimenti collettivi. Questa lista, snocciolata un po' alla rinfusa, non comprende "sbavature" eccezionali, frutto di una situazione transitoria e un po' disordinata; l'aspetto, davvero allarmante, risiede nella duratura coerenza dell'intero contesto²¹.

L'istituzione-carcere che si occupa di persone condannate (oltre che in stato di custodia cautelare) è a sua volta un "sistema condannato", nel senso che totalizza condanne seriali davanti alla Corte di Strasburgo per la violazione – sostanziale e procedurale – più atrocemente lesiva della dignità degli esseri (art. 3 CEDU)²². E altre condanne potrebbero sopraggiungere a breve.

Nel frattempo, il 28 maggio – divenuta definitiva la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia²³ – è iniziato a decorrere il termine di un anno da essa stabilito per conformare l'ordinamento italiano agli *standard* detentivi europei²⁴.

2. Il legislatore

¹⁷ Cfr. U.S. DEPARTMENT BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, *Italy 2012 Human Rights Report*, sub Section 1. *Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from*.

¹⁸ Trib. sorv. Bologna, ord. 21 maggio 2013, di prossima pubblicazione in questa Rivista.

¹⁹ Si rinvia a DOVA, Torreggiani c. Italia: *un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio* (in corso di pubblicazione in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, n. 2); RUOTOLO, *L'incidenza della Cedu sull'interpretazione costituzionale. Il "caso" dell'art. 27, comma 3, Cost.*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2013, n. 2, 19 aprile 2013, 5 s.; v. *infra* nota 24.

²⁰ In proposito, v. Corte EDU, decisione 19 marzo 2013, Riina c. Italia (il ricorso è stato dichiarato non ricevibile sotto vari profili connessi al regime *ex art. 41 bis* ord. pen., riguardando l'unico aggiornamento la continua videosorveglianza della cella). Sul tema, ampiamente, COPPETTA, *Carcere duro o trattamento inumano?*, in *Tortura di Stato. Le ferite della democrazia*, a cura di GIANELLI-PATERNÒ, Roma, 2004, 217 ss.

²¹ Volendo, cfr. BUZZELLI, *Il carcere tra eccessi e vuoti. Troppe risposte, nessuna risposta, in questa Rivista, 4 aprile 2013*.

²² Per un quadro dettagliato, v. *La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 3-4/2012, 213 e *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, *Ibidem*, n. 1/2011, 221, entrambi di COLELLA.

²³ V. *supra*, nota 19.

²⁴ Cfr. EHRC, *Press release* n. 161 (2013), 28 maggio; VIGANÒ, *Il governo chiede il rinvio dinnanzi alla Grande Camera della Corte EDU del caso Torreggiani in materia di sovraffollamento carcerario, in questa Rivista, 11 aprile 2013*.

Al tempo stesso, la storia legislativa del nostro Paese è segnata in maniera profonda (e continua a esserlo) dalla trascuratezza che ha per oggetto l'abortita previsione del reato di tortura.

Dei tanti progetti e disegni presentati, nessuno ha concluso l'iter necessario per il perfezionamento²⁵. Tra gli ultimi, compare il disegno di legge n. 256/S – «Introduzione dell'art. 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura» – rinviato il 26 settembre 2012 all'esame della Commissione; nella Relazione si sottolinea che, oltre ad adempiere a un obbligo giuridico di carattere internazionale, s'intende dare «un forte messaggio simbolico in chiave preventiva»²⁶. Il messaggio, per ora, non è giunto, per il semplice fatto che non è mai stato spedito.

In altri termini, nel corso di questi lunghi decenni, lo Stato italiano non ha rispettato gli impegni assunti al di fuori dei confini nazionali²⁷, dimostrando, ancora di recente, di non voler sfruttare neppure le due opportunità offerte dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002) e dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237; in particolare, la seconda ha prodotto unicamente un adeguamento sul fronte procedurale alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, trascurando gli aspetti sostanziali²⁸.

L'inadempimento italiano è, per giunta, plurimo: al disinteresse manifestato verso l'obbligo di criminalizzare la tortura²⁹, come richiesto dalle Convenzioni delle Nazioni unite, si aggiunge un ulteriore scompenso sul piano legislativo, legato alla mancanza – nonostante le sollecitazioni pervenute dal Rapporto annuale, reso pubblico

²⁵ Cfr. di nuovo un paragrafo, questa volta inerente «tortura e altri maltrattamenti», di AMNESTY INTERNATIONAL-Sezione italiana, *Rapporto 2013*, cit., 433: «il parlamento ha approvato la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ma non ha introdotto il reato di tortura nel codice penale, come la Convenzione richiede. Non sono state adottate misure sistemiche per impedire violazioni dei diritti umani da parte della polizia né per assicurare l'accertamento delle responsabilità». V. le riflessioni di [PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, 5, in questa Rivista, 31 maggio 2013](#).

²⁶ La notizia è riportata nella rubrica, dedicata ai lavori normativi in corso, da *Cass. pen.*, 2012, 3259. V. la formulazione dell'art. 608 bis nella proposta di legge n. 1 di iniziativa popolare «Introduzione del reato di tortura nel codice penale», in [www.treleggi.it](#)

²⁷ V., per l'appunto, *Onorare gli impegni. L'Italia e le norme internazionali contro la tortura*, a cura di GONNELLA-MARCHESI, Roma, 2006, e all'interno del volume, cfr. spec. CARBONI, *Breve storia della (mancata) introduzione del reato di tortura in Italia*, 67 ss.

²⁸ Sul punto, cfr. [MELONI, Il lento adeguamento dell'Italia allo statuto della Corte penale internazionale: pubblicata la legge sulla cooperazione giudiziaria con la Corte e sull'esecuzione dei suoi provvedimenti, in questa Rivista, 11 gennaio 2013](#).

²⁹ In generale, cfr. ZAPPALÀ, *La tutela internazionale dei diritti umani tra sovranità degli Stati e governo mondiale*, Bologna, 2011, spec. 117. L'Italia, tra l'altro, come denunciato dalla *Dichiarazione di Milano-Bicocca sulla Prevenzione della Tortura*, «non è ancora parte della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Parigi, 2007), pur implicando quasi tutti i casi di sparizione forzata anche pratiche di tortura».

nel novembre 2012, dal Comitato europeo “antitortura” (CPT) – dei cosiddetti MNP (meccanismi nazionali di prevenzione)³⁰.

Come dire: attualmente, il nostro sistema di natura preventiva è incompleto, dal momento che ignora, ad esempio, la figura di un garante nazionale delle persone private della libertà³¹; l’assenza di una trasposizione interna del cordone sanitario che, per il Consiglio d’Europa, si basa sulla simbiosi di alcune attività essenziali (dichiarare, tutelare, prevenire, risarcire) è destinata a inceppare l’intero ingranaggio. E che il sistema si inceppi – generando gravi maltrattamenti, violenze, inumane condizioni di detenzione – risalta dal quadro delineato (poche settimane addietro) da Thorbjørn Jagland, Segretario generale del Consiglio d’Europa³².

Una simile lacuna crea ineffettività, esatto contrario di ciò che un processo giusto dovrebbe produrre³³. Quanto siano importanti i controlli preventivi lo si intuisce tracciando un paragone con quei Paesi in cui prevale il *business* penitenziario (su questo fronte, notizie non troppo rassicuranti arrivano dalla Svizzera)³⁴; fa riflettere la situazione statunitense, al cui interno l’industria privata della correzione gestisce le carceri ed è in grado di opporre una sorta di segreto aziendale, che diviene emblema dei “diritti detenuti”.

3. Dalla cultura dell’impunità alla cultura dei diritti

La rottura violenta della legalità che l’impiego della tortura causa in una società democratica si ricompone, con molta fatica e altrettanti sforzi, solo intervenendo sul piano culturale dopo aver studiato, sensibili ai problemi quotidiani urgenti³⁵, le tante implicazioni del fenomeno.

³⁰ «I meccanismi di controllo nazionali possono intervenire frequentemente e con tempestività, e fornire dunque un contributo significativo alla prevenzione dei maltrattamenti. Per tale ragione è essenziale che simili strutture indipendenti siano istituite quanto prima in tutti i paesi. Esse rappresentano altresì un’importante fonte di informazione per il CPT e potranno sostenere l’opera di monitoraggio del Comitato, provvedendo in particolare al controllo dell’attuazione delle raccomandazioni del CPT»: così HÜSEYNOV, Presidente del CPT, Comunicato stampa - DC 118 (2012), consultabile in www.coe.int

³¹ Cfr., in questa direzione, la proposta di legge n. 2 di iniziativa popolare «Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri», in www.treleggi.it.

³² Cfr. *Annexe a Démocratie, droits de l’homme et état de droit en Europe: renforcer l’impact des activités du Conseil de l’Europe*, SG/inf(2013) 15, 7 maggio 2013, in www.coe.int.

³³ Non per nulla, la Corte di Strasburgo ammonisce sempre che i diritti se non fossero effettivi, sarebbero illusori, e finirebbero svuotati di concretezza. Cfr. Trib. sorv. Bologna, ord. 21 maggio 2013, di prossima pubblicazione in *questa Rivista*.

³⁴ Cfr. *Svizzera: giuristi contrari alla privatizzazione parziale della sorveglianza carceraria* in www.tio.ch, 20 maggio 2013.

³⁵ Non mantenne atteggiamenti elitari un grande protagonista dei movimenti del ‘900, Michel Foucault: senza snobismi fu capace di gettare «il proprio corpo nella lotta», fino a farsi arrestare, assumendo posizioni a difesa degli oppositori politici durante il suo periodo di insegnamento in Tunisia (v. OTHMANI, *La pena disumana. Esperienze e proposte radicali di riforma penale*, Milano, 2004, 26-27); fu abile a collegare il piano pratico con studi oltremodo raffinati che culmineranno, nel 1975, in *Surveiller et punir. Naissance de la*

Si tratta piuttosto di spezzare la «congiura del silenzio» – come affermava già nel 2010, in uno dei suoi «punti di vista», il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg³⁶ – per poi procedere a una sostituzione veramente indispensabile: scambiare l'imperante «cultura della violenza»³⁷ e «dell'impunità»³⁸ (che non disdegna, anzi talvolta si avvale di istituti premiali³⁹) con una consapevole e «vera "cultura dei diritti fondamentali"»⁴⁰.

Solo andando in questa direzione non si sprofonderà in uno stadio ancora più cupo rispetto all'*inquisitio* medioevale ove, almeno, il *tortor* esercitava un mestiere reputato infamante⁴¹, mentre torturatori moderni picchiano con «gioia selvaggia»⁴², e lo fanno confidando nelle coperture che si manifestano sotto forma di atti di clemenza⁴³, di prescrizioni, di indagini incomplete e inadeguate, di procedimenti penali non effettivi⁴⁴ mille volte stigmatizzati dai giudici di Strasburgo⁴⁵.

Passa il tempo, la *quaestio* – per riprendere il linguaggio dei dottori medioevali – rimane indecentemente attuale (indecente è ciò che umilia secondo la lezione di Margalit)⁴⁶: contribuire a risolvere la *quaestio* è compito, allora, di quelle istituzioni che dovrebbero evitare il «ristagno dei pensieri», prime fra tutte le «università»⁴⁷.

prison (Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, trad. it., Torino, 1976); cfr. dello stesso A., *L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto e controllo*, Firenze, 2011.

³⁶ HAMMARBERG, *Allégations de torture: des enquêtes sérieuses s'imposent*, 9 giugno 2010, cit.

³⁷ Trib. sorv. Bologna, ord. 21 maggio 2013, di prossima pubblicazione in *questa Rivista*.

³⁸ Così PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione concernente i progressi della Turchia nel 2008*, in *GIUUE*, 1° aprile 2010, C 87, p. 142: il Parlamento apprezza le scuse presentate dal ministro della giustizia alla famiglia di Engin Ceber, deceduto in carcere a causa degli abusi subiti; chiede che si ponga fine alla «cultura dell'impunità».

³⁹ Su questa scia sembra inserirsi, purtroppo, il provvedimento di grazia per il militare statunitense della Nato condannato per fatti commessi sul territorio italiano (v. il Comunicato del 5 aprile 2013, reperibile nel sito ufficiale della Presidenza della Repubblica, www.quirinale.it). Si rinvia al commento di PUGIOTTO, *Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al colonnello Usa*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2013, n. 2, 3 maggio 2013.

⁴⁰ La tutela dei diritti «non consiste esclusivamente in un rispetto formale delle norme ma soprattutto nella loro attiva promozione e nell'intervento nei casi di violazione o di attuazione insoddisfacente da parte degli Stati membri» (PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008*, in *GIUUE*, 24 febbraio 2010, C 46, 49).

⁴¹ CORDERO, *Introduzione*, in *Tortura di Stato. Le ferite della democrazia*, cit., 11.

⁴² BARILE, *Il ritorno della tortura*, cit.

⁴³ *Dichiarazione di Milano-Bicocca sulla Prevenzione della Tortura*, punto 5 delle considerazioni finali.

⁴⁴ Cfr. Corte Edu, sez. II, sent. 9 aprile 2013, Böber c. Turchia; Corte Edu, sez. I, sent. 9 aprile 2013, Dagabakam e Yildirim c. Turchia.

⁴⁵ Tra le tante, nel solo mese di aprile dell'anno in corso, v. Corte Edu, sez. I, sent. 4 aprile 2013, Markaryan c. Russia; Corte Edu, sez. I, sent. 25 aprile 2013, Savridin Dzhurayev c. Russia ("rendition" del ricorrente verso il Tagikistan da parte di forze speciali con serio rischio di tortura in Tagikistan e mancanza di un'indagine effettiva circa le modalità del prelevamento coatto del ricorrente, violazione sostanziale e processuale dell'art. 3 Cedu).

⁴⁶ MARGALIT, *La società decente*, Guerini e Associati, 1998.

⁴⁷ Alle università o «fabbriche del pensiero» fa riferimento il COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, *Parere sul tema: La strategia di Lisbona dopo il 2010*, in *GIUUE*, 18 maggio 2010, C 128, 9. La *Dichiarazione di Milano-Bicocca sulla Prevenzione della Tortura* si conclude con la disponibilità «a collaborare alle attività dello Stato per la formazione e sensibilizzazione della società e delle istituzioni verso una cultura di pace e di

lotta alla tortura e alla violenza nei vari centri di privazione della libertà, ricordando che le università possono offrire uno spazio di dialogo e di approfondimento anche in vista dell'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Protocollo, in particolare per quanto riguarda il disegno e la creazione del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura».